

**Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 4095 del 18/01/2005. – Usi bancari in materia di conti correnti.**

L'art. 3 della legge n. 154 del 1992 ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari ed il successivo art. 4 (ripreso poi nell'art. 117 del decreto legislativo n. 385/1993, comprendete il testo unico delle leggi bancarie e creditizie) ha sancito la nullità delle clausole contrattuali che fanno rinvio agli usi, le quali vanno considerate come non apposte.

Con riferimento all'anatocismo, vale a dire la capitalizzazione degli interessi dovuti dai clienti prevista da clausole contrattuali è da considerarsi parimenti nulla perché trova fondamento nell'applicazione di un uso negoziale e non normativo come invece richiede l'art. 1283 C.c. allorquando, oltre ai casi di domanda giudiziale e di accordo tra le parti successivamente alla scadenza degli interessi, stabilisce il divieto di anatocismo tranne se previsto da usi (normativi) contrari. Il medesimo criterio già venne affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in seguito alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sent. 425/2000 della Corte Cost. con riferimento al 3° comma dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, il quale faceva salvi e validi, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2° dello stesso art. 25, gli effetti delle clausole anatocistiche convenute precedentemente; al contrario tali clausole sono da considerarsi nulle in quanto fondate pure esse su usi negoziali e non normativi e quindi in contrasto con l'art. 1283 C.c.. Anche la capitalizzazione di interessi successivamente alla chiusura del c/c è una pratica indebita: tali interessi, di tipo moratorio e non compensativo, non sono infatti dovuti in quanto nessun uso normativo prevede il contrario.

G. B.